

Consiglio Regionale della Puglia ✓
COMMISSIONE PERSONALE

Bari, 14 aprile 1980

Il Presidente

Prot. n. 120 / II Com.

III.mo Sig. Presidente
Consiglio Regionale
S E D E

oggetto: d. d. l. "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera nazionale per i combattenti"

Si comunica che questa Commissione, nella seduta dell'8 aprile u. s., ha esaminato il disegno di legge in oggetto, per quanto di propria competenza, ed ha espresso parere favorevole con i seguenti emendamenti:

l'art. 3 è così sostituito:

Art. 3 - (Commissariato per la reintegrazione dei trattuti di Foggia)

Per procedere alla definitiva destinazione del demanio armentizio regionale la Giunta Regionale si avvale del Commissariato per la reintegrazione dei trattuti con sede in Foggia, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 24/7/77 n. 616 e successive modificazioni.

Alla direzione del Commissariato è preposto un Coordinatore d'ufficio, nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.

l'art. 7 è così sostituito

Art. 7 - (Funzioni di vigilanza)

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 24/7/77 n. 616, i Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sulla integrità e conservazione dei terreni tratturali e delle servitù riconosciute.

Per esercitare le suddette funzioni i Comuni possono avvalersi anche del personale del Commissariato per la reintegrazione dei trattuti.

La repressione degli abusi nonché l'applicazione di eventuali sanzioni è demandata agli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio ai sensi della legge regionale 15/11/77, n. 36, a cui i Comuni dovranno inoltrare i relativi rapporti.

Cordiali saluti

(Giuseppe Colonna)

Stamp: CONSIGLIO REGIONALE
Prot. N. 1813
Data 14/4/80

fi
si
vte
venerabile

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

III COMMISSIONE

DECISIONE N. 32 DI LUNEDI' 4 FEBBRAIO 1980

1. La III Commissione consiliare permanente ha preso in esame nella seduta del 4/2/1980, il d.d.l. della Giunta regionale "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al demanio armentizio" trasmesso dalla Presidenza del Consiglio in data 19/10/79.

2. La III Commissione, dopo ampia discussione, decide di esprimere, ad unanimità di voti dei Commissari presenti, parere favorevole sul d.d.l. nel testo modificato e integrato di cui all'allegato n.1, che fa parte integrante della presente decisione.

relatore: Antonio Dell'Aquila.

AMM

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Allegato n. 1

DISEGNO DI LEGGE

"NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE
AL DEMANIO ARMENTIZIO E AI BENI DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE
PER I COMBATTENTI".

Amu

DISEGNO DI LEGGE

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL DEMANIO
ARMENTIZIO E AI BENI DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Relazione

Colleghi Consiglieri,
in virtù del D.P.R. 24/7/1977, n. 616 e di altri successivi provvedimenti, sono stati trasferiti alla nostra Regione i patrimoni e le funzioni amministrative relativi ai "tratturi" ed al demanio armentizio in genere, nonché quelli della di-
sciolta Opera Nazionale per i Combattenti.

Si tratta di un patrimonio di notevole entità, costituito per la massima parte da terreni (oltre 1.000 ettari per la sola O.N.C.) e, per quanto concerne il personale, da numerose unità lavorative, raggruppate in due uffici principali, il Commissariato Reintegra Tratturi di Foggia e la Direzione del Tavoliere di Puglia dell'O.N.C.

Sulla maggior parte dei terreni trasferiti alla Regione, sono insediati, da più anni, numerosi coltivatori.

Questi, in forza dei contratti di cui sono in possesso o per altri titoli, hanno diritto ad ottenere, o si attendono, l'assegnazione definitiva dei terreni che conducono e che spesso, a loro spese, hanno trasformato e migliorato.

Gli scopi che si prefigge di realizzare la presente legge sono quelli:

- di fissare le procedure per individuare e stabilire la futura destinazione del patrimonio trasferito;
- di disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative legate a tali materie;
- di stabilire le modalità per il trasferimento in proprietà dei terreni a-

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Idriche, acque interne, Caccia

- 2 -

gli aventi diritto e di rispondere, così, alle attese che esistono intorno a tale importante problema;

- di stabilire in che modo ed in quali strutture debba essere impiegato il personale messo a disposizione della Regione.

In particolare nella legge si prevede che i beni costituenti l'attuale patrimonio dei tratturi e dell'ex O.N.C. debbano avere le seguenti destinazioni (art.4-12):

a) saranno conservati nella loro integrale o parziale consistenza i tratturi e gli altri beni strettamente necessari ai bisogni dell'industria armentizia o per altri usi pubblici. Questi beni saranno amministrati dalla Regione e potranno essere trasferiti al patrimonio degli enti elettivi che dovessero richiederli;

b) saranno ugualmente amministrati dalla Regione quei beni dell'ex O.N.C. da destinare alla formazione di aziende pilota sulle quali verranno trasferiti e quindi attuati, con funzione dimostrativa e divulgativa, i risultati della ricerca e della sperimentazione in agricoltura;

c) verranno invece alienati in forma onerosa i rimanenti beni, sia tratturali che dell'ex O.N.C., ritenuti inadatti o superflui per gli usi precedentemente indicati.

Sulla classificazione dei beni delibera la Giunta Regionale, sentiti i Comuni interessati e dopo aver acquisito il parere della Commissione consiliare competente.

I beni da vendere saranno ceduti a coloro che ne faranno richiesta rispettando determinate priorità (art.6-13).

E' prevista anche, a determinate condizioni, la sistemazione precaria dei terreni che siano stati occupati abusivamente, nonchè, fino alla completa

definizione della destinazione dei tratturi, un regime di concessione precaria (art.8).

Il prezzo di alienazione (art.15), per i terreni dell'O.N.C. oggetto di concessione con promessa di vendita, sarà quello indicato da un'apposita Commissione regionale di valutazione di cui la legge disciplina l'istituzione.

Per rendere più agevoli e rapidi i passaggi di proprietà, la legge prevede anche, nel rispetto di determinate priorità e a determinati soggetti, la corresponsione di mutui a tasso agevolato con il concorso regionale sugli interessi. A favore delle cooperative costituite da coltivatori diretti e da categorie a questi assimilati, invece del concorso sugli interessi può essere concesso un contributo in conto capitale fino all'80% del prezzo dei terreni da acquistare ritenuto ammissibile (art.18).


Le funzioni relative alla istruttoria, concessione e liquidazione dei suddetti contributi ^{sono} delegate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura previo parere dei Comitati consultivi istituiti dalla legge regionale n.15/1978.

La Regione, per esercitare le funzioni amministrative richieste per l'applicazione della presente legge, si avvarrà (art.3-11):

- per quanto concerne il demanio armentizio, del Commissariato per la Rein-tegra dei tratturi con sede in Foggia, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. n.616/1977;

- per i beni e le funzioni dell'O.N.C., del personale messo a disposizione della Regione per effetto del D.P.R. 31/3/1979; questo viene assegnato all'Ispet-torato provinciale dell'agricoltura di Foggia.

Per poter esercitare la vigilanza sulla integrità e la conservazione dei tratturi, che ai sensi dell'art.78 del D.P.R. 24/7/1977 n.616 è stata attribuita ai Comuni competenti per territorio, è previsto per questi ultimi, la possibilità



Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consulare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

- 4 -

di avvalersi anche del personale del Commissariato per la Reintegra tratturi(art.7).

Per l'attuazione della legge è previsto, nel triennio 1980-1982, uno stan-
ziamento complessivo di 1 miliardo, di cui 200 milioni per la concessione del contri-
buto regionale negli interessi sui mutui contratti per l'acquisto dei terreni e
800 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale.

Collegli Consiglieri,

la presente legge, dopo un'ampia discussione, è stata approvata all'unanimità dai
componenti la III Commissione, sulla base di un originario disegno di legge appro-
vato dalla Giunta regionale.

Ci auguriamo che uguale unanimità voglia esprimere il Consiglio regionale.

F.to (Antonio Dell'Aquila)

DISEGNO DI LEGGE

"NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE
AL DEMANIO ARMENTIZIO E AI BENI DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONA-
LE PER I COMBATTENTI"

TITOLO I

(Norme relative al demanio armentizio)

Art. 1

(Costituzione del demanio armentizio regionale)

I tratturi di Puglia, in quanto direttamente strumentali alle funzioni amministrative concernenti il demanio armentizio trasferite alla Regione, costituiscono demanio pubblico della Regione.

Am

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 3

altro art.

(Commissariato per la reintegrazione dei tratturi di Foggia)

Per procedere alla definitiva destinazione del demanio armentizio regionale la Giunta regionale si avvale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi con sede in Foggia, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 24/7/1977 n.616 e successive modificazioni.

Alla direzione del Commissariato è preposto un responsabile d'ufficio, designato ai sensi della legislazione regionale vigente.

AWM

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 6

(Ordine di priorità nella alienazione onerosa dei terreni tratturali)

I terreni tratturali compresi nell'elenco di cui alla lettera b) del precedente art. 4 sono alienati a favore di coloro che ne fanno apposita domanda d'acquisto entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorità:

- a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto, purchè il possesso trovi fondamento in una formale concessione;
- b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purchè si tratti di titolari di imprese diretto-coltivatrici, singole, o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22/11/1954 n. 1136 e 9/1/1963 n. 9, o di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9/5/1975 n. 153 e 10/5/1976 n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto-coltivatrici;
- c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, giovani di cui alla legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni, con preferenza per quelle costituite ai sensi di detta legge statale o, comunque, per quelle che risultino con una migliore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;
- d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;
- e) altri richiedenti.

In tutti i casi è fatto salvo il rispetto delle servitù esistenti o che si rendesse necessario istituire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e) l'alienazione è in ogni caso condizionata all'impegno di utilizzare i terreni a scopo di pascolo e/o di coltivazione.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 7

(Funzioni di vigilanza)

c'è altro articolo

Ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, i Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sulla integrità e conservazione dei terreni tratturali e delle servitù riconosciute, nonché quelle relative alla repressione degli abusi.

Per esercitare le suddette funzioni i Comuni possono avvalersi anche del personale del Commissariato per la reintegrazione dei tratturi.

AMM

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 11

(Personale proveniente dall'Opera)

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24/7/1977 n.616 e della legge 21/10/1978 n.641, il personale dell'Opera Nazionale per i Combattenti attribuito alla Regione Puglia per effetto del D.P.R. 31/3/1979, è assegnato all'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura di Foggia ~~X~~, e di esso la Giunta regionale si avvale per procedere alla definitiva destinazione dei beni di cui al presente titolo. gem. n.

gem. n.

any